

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nei limiti in cui la riguardano, i seguenti atti:
 - la decisione di esecuzione (PESC) 2022/242 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il suo allegato I;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il suo allegato II;
- condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati.
- Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. La sig.ra Ghada Mhana chiede che il Consiglio si faccia carico delle proprie spese nonché di quelle da essa sostenute e che si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, i quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-206/22, Makhlouf/Consiglio.

Ricorso proposto il 19 aprile 2022 — Makhlouf/ Consiglio

(Causa T-208/22)

(2022/C 237/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kinda Makhlouf (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: G. Karouni e K. Assogba, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nei limiti in cui la riguardano, i seguenti atti:
 - la decisione di esecuzione (PESC) 2022/242 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il suo allegato I;
 - il regolamento di esecuzione (UE) 2022/237 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e il suo allegato II;
- condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati.

Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. La sig.ra Kinda Makhlouf chiede che il Consiglio si faccia carico delle proprie spese nonché di quelle da essa sostenute e che si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, i quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-206/22, Makhlouf/Consiglio.
